GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — SABATO 3 LUGLIO — **NUM. 153**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2571** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata.

Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 1° luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il nuovo regolamento stradale deliberato dal Consiglio provinciale di Cremona nelle adunanze 1 e 2 settembre 1874 e le modificazioni eseguitesi d'urgenza dalla Deputazione provinciale nelle sedute 3 aprile e 1° maggio 1875 in seguito ai pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduto anche il precedente regolamento approvato con Nostro decreto 12 luglio 1868 ed abrogato col presente;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, num. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Cremona, che vidimato dal Ministro dei Lavori Pubblici farà parte del presente decreto.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del decreto medesimo da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali e comunali a termini dell'art.* 24 *della legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F, *in riforma al regolamento precedente approvato con decreto Reale* 12 *luglio* 1868.

PARTE I.

Regolamento per la compilazione dei progetti e per la esecuzione delle opere di sistemazione e di nuova costruzione per le strade provinciali e comunali.

Art. 1. I progetti di costruzione e sistemazione delle strade provinciali sono compilati dall'ufficio tecnico della provincia, ed approvati dalla Deputazione provinciale, salvo il disposto degli articoli 25 e 26 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865. I progetti risguardanti le strade comunali sono fatti dagli ingegneri civili, che saranno di volta in volta nominati dalla rappresentanza comunale, ed approvati dalla Deputazione provinciale, sentito l'ufficio tecnico, art. 27 della stessa legge.

Art. 2. I progetti, tanto nell'uno che nell'altro caso, sono formulati sulle norme del regolamento 4 ottobre 1868, stabilito per il R. corpo del genio civile, titolo 1° e 2°, di cui si unisce un estratto al presente regolamento, allegato *A*.

Art. 3. La larghezza per le strade provinciali non sarà minore di metri 6 da ciglio a ciglio, ed ordinariamente sarà di metri 8, cioè di metri 6 pel carreggiato con 1 metro di marciapiede da cadun lato. La larghezza delle comunali non può essere minore di metri 5 da ciglio a ciglio. Tali larghezze possono essere accresciute a seconda dei bisogni. Le strade debbono avere lateralmente i

fossi con profondità e pendenza tale, che possano dare libero sfogo alle acque piovane tramandate dalla strada e dai fossi influenti. In caso che i fossi laterali siano percorsi da acque correnti per concessione, o per diritto preesistente, la loro sezione sarà proporzionata alla quantità delle acque che devono convogliare.

I cigli saranno listati con zolle erbose, ed il loro allineamento sarà possibilmente rettilineo, o composto di rette unite da dolci curvature.

Le scarpe laterali avranno la pendenza non minore di 1 di base per 1 di altezza e così anche le sponde dei fossi colatori.

Quando la strada sia fiancheggiata da un cavo di acqua corrente, capace di produrre corrosione, dovrà lasciarsi fra la scarpa ed il cavo una banchina della larghezza non minore di 1 metro col suo piano elevato al disopra delle massime piene, e questa banchina farà parte della strada, e sarà mantenuta insieme ad essa. Su tale banchina potrà permettersi a date condizioni la deposizione degli annui spurghi del cavo. Il piano dei marciapiedi sarà possibilmente superiore alle campagne laterali e non sommersibile dalle piene, ed il profilo trasversale sarà di forma convessa con colmo non minore di 1|30 della larghezza. Però la sessione della strada avrà sempre la parte di mezzo (ruotabile o carreggiata) a forma arcuata, e due parti laterali piane (banchine, marciapiedi).

Le livellette avranno la pendenza non maggiore del 6 per cento. Si eviteranno possibilmente le contropendenze viziose e sarà esclusa ogni opera di lusso al fine di raggiungere la massima economia.

Se la strada è fiancheggiata da forti profondità sarà difesa da sbarre o paracarri appositi.

Nelle svolte alquanto risentite si darà alle strade una proporzionale maggiore larghezza, e se la svolta si avvicina all'angolo retto, oltre il maggiore allargarmento, vi si porrà una difesa con sbarra o paracarri. Sulle strade provinciali si impiegherà il granito bianco ed il ferro. Questa prescrizione vale anche per le strade già esistenti, per cui in caso di riconosciuto bisogno dovranno farsi i relativi allargamenti, e praticarsi le necessarie difese.

A corredo delle strade provinciali servono gli indicatori chilometrici da stabilirsi con apposito progetto, e secondo la massima economia.

Art. 4. Nelle traverse delle strade provinciali per gli abitati è lasciata ai comuni la facoltà di disporre il piano viabile nella forma che loro piace, riservata però alla Deputazione provinciale l'approvazione del relativo progetto, e ritenuta sempre la comoda viabilità analogamente al disposto dall'art. 41 della legge 20 marzo 1865.

Art. 5. I ponti, acquedotti e tombini traversali alla strada, ne avranno tutta la larghezza libera, oltre due solidi parapetti fuori della sezione ed alti non meno di metri 0 60 sul suolo stradale. Questi ponti dovranno avere larghezze proporzionate all'acqua sottopassante per non produrre ingorghi, e saranno muniti di ale tanto all'imboccatura quanto allo sbocco per impedire le corrosioni dell'acqua all'argine stradale. Il piano superiore dei medesimi sarà depresso da quello della strada in modo che vi si possano sovrapporre le materie necessarie al carreggiato senza alterazione del piano. Tali edifici saranno costrutti in vivo, in muratura od in ferro, oppure con sistema misto. Dovrà però evitarsi ogni spesa di lusso, e la pietra da taglio sarà lavorata a punta grossa salvo di lavorare a martellina i cappelli, le cornici, e simili membrature in piena vista.

Art. 6. Ad ogni crocicchio di strade saranno posti in opera indicatori in pietra naturale, ed agli sbocchi degli abitati si faranno le iscrizioni sul muro indicanti la direzione e la lunghezza della strada.

Art. 7. Il colmo della strada sarà completato con uno strato di sabbia alto 10 centimetri nella parte ruotabile e 2 centimetri sui marciapiedi.

Art. 8. Il consolidamento del piano rotabile si otterrà con uno strato di ghiaia naturale, e nella quantità occorrente. La sopracoperta si farà in ghiaia cribbiata di fiume con una maggiore quantità nei primi tre anni successivi all'adattamento.

L'uso della ghiaia da cava e della sabbia dovrà essere approvato dalla Deputazione provinciale sentito l'ufficio tecnico, ed in soli casi eccezionali, avuto riguardo alla spesa.

Art. 9. Compilato il progetto, sarà dalla Giunta municipale sottoposto al Consiglio comunale, se si tratta di strada comunale, o dall'ufficio tecnico alla Deputazione provinciale, se si tratta di strade provinciali. Esso sarà accettato, oppure, quando sia del caso, sarà rimandato per essere corretto o modificato.

Le modificazioni introdotte saranno nuovamente sottoposte al voto del Consiglio comunale o della Deputazione provinciale nei casi suaccennati.

In quanto il progetto comprenda espropriazione di fondi o case, si procederà secondo le norme della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 10. La consegna delle opere all'assuntore sarà data dall'ingegnere, che verrà a ciò destinato dalla stazione appaltante, ed in generale col mezzo dell'autore del progetto. La consegna dovrà risultare da un verbale steso in concorso dell'impresario e del rappresentante l'Amministrazione; dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

Quando nella consegna si stabilissero variazioni od aggiunte che apportassero aumento rilevante di spesa, dovrà la medesima essere nuovamente assoggettata all'approvazione come sopra.

Art. 11. Il capitolato d'appalto per opere d'importanza conterrà sempre la clausola della manutenzione gratuita delle opere eseguite a carico dell'appaltatore per un tempo più o meno lungo a seconda dei lavori eseguiti, e giammai minore di mesi 3 decorribili dalla piena ultimazione dei lavori stessi.

Art. 12. Per le strade provinciali l'ufficio tecnico ha la direzione dei lavori, e rilascia i certificati per i pagamenti in acconto. Riguardo alle strade comunali provvedono le rispettive Giunte municipali.

Art. 13. Ultimati i lavori, l'ingegnere direttore presenta il conto finale firmato dall'appaltatore e corredato di tutti i documenti giustificativi, fra i quali si troveranno i dettagli degli stabili espropriati coi relativi stralci catastali per potersi procedere allo istrumento di compera e vendita, ed ai successivi trasporti d'intestazione.

Art. 14. Tosto ordinata la collaudazione delle opere, la stazione appaltante ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso lo appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e per danni relativi perchè abbiano a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

Art. 15. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dalla stazione appaltante comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo d'appalto, se prima non giustifica di aver tacitata ogni domanda.

Art. 16. Il collaudo è dato da un ingegnere nominato dalla Rappresentanza comunale, se si tratta d'opere eseguite a spese comunali.

Se l'opera è provinciale, la nomina del collaudatore sarà fatta dalla Deputazione provinciale per mezzo di un ingegnere anche estraneo al proprio ufficio tecnico, ed escluso sempre l'autore del progetto, tanto nell'uno che nell'altro caso.

Le visite di collaudo saranno fatte coll'intervento di un rappresentante l'Amministrazione appaltante, del direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impresario, o di un suo mandatario autorizzato.

Art. 17. Tanto per le strade provinciali che per le comunali non sono ammessi collaudi condizionati, quantunque si tratti di piccole mancanze. Quando non vi concorra il pieno adempimento de patti convenuti in contratto, il collaudo viene denegato con motivata dichiarazione a' piedi del processo verbale. Nello stesso verbale viene stabilito il giorno per la seconda visita allo scopo di verificare la seguita correzione delle mancanze riconosciute nella prima visita. In caso che anche in questa seconda visita non si conoscano lodevolmente emendati i difetti, l'ufficio tecnico ne fa rapporto alla Deputazione provinciale se si tratta di strade a carico della provincia per ottenere la autorizzazione di procedere all'esecuzione d'ufficio delle opere occorrenti per mettere la strada in istato di collaudo a tutto carico dell'appaltatore.

Qualora si tratti di strade comunali l'ingegnere collaudatore ne fa rapporto alla Giunta affinchè dia i provvedimenti opportuni a termini del contratto.

Art. 18. Gli appaltatori delle strade provinciali, in caso di denegata collaudazione, qualora si credano gravati dalle risultanze della visita relativa, possono reclamare alla Deputazione provinciale, la quale provvederà in merito, sentito l'ufficio tecnico. Riguardo alle strade comunali resta aperto all'appaltatore il ricorso alla Deputazione provinciale la quale, richiamata la pratica dalla Giunta municipale, pronuncierà in punto alle insorte differenze ed alla conseguente competenza passiva sulle basi del contratto d'appalto, sentito l'ufficio tecnico. Resta sempre salva alle parti la facoltà di esperire le vie giudiziali contro chi di ragione.

Art. 19. Gli atti di collaudo definitivo sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale sia che si tratti di strade provinciali, sia che riguardino strade comunali.

Per questo ultimo, qualora dall'atto di bando risultasse un rilevante aumento del prezzo di appalto, dovrà essere sentito in prevenzione il Consiglio comunale per la relativa sanatoria.

Art. 20. Quanto fu stabilito per i progetti stradali, vale anche per le opere accessorie, come sarebbe la costruzione di ponti, ed altri edifici, e così per la fornitura di marmi e simili.

PARTE II.

Regolamento per la manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali.

Art. 21. La manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali è affidata all'ufficio tecnico provinciale sotto la controlleria e dipendenza della Deputazione provinciale.

L'ufficio tecnico vi provvede con assistenti stradali e con stradaiuoli o cantonieri, sotto la direzione dell'ingegnere capo e degli ingegneri di riparto, come da analogo regolamento interno, che sarà approvato dalla Deputazione provinciale in appendice al regolamento organico degli uffici provinciali.

Art. 22. L'ufficio tecnico deve essere provveduto di una esatta e minuta descrizione di tutte le strade provinciali, dove siano marcate le loro dimensioni e forme con tutti gli edifici attraversanti ed attinenti alla strada, distinguendo quelli da mantenersi a carico della provincia dagli altri che cadono a carico privato.

Tale descrizione deve essere fornita di tutte le notizie occorrenti specialmente in confronto dei terzi, affinchè possa servire di stato in ogni emergenza. La medesima sarà presentata entro un anno alla Deputazione provinciale per la sua omologazione.

Vale anche per i progetti di manutenzione quanto prescrive il regolamento ministeriale 4 ottobre 1868, titolo III, articoli dal 23 al 31 inclusivi, e di cui è unito l'estratto allegato *A*.

Art. 23. La manutenzione delle vie provinciali si esercita mediante contratti d'appalto a prezzo fisso, od a misura, come sarà trovato più utile dalla Deputazione provinciale dietro proposta dell'ufficio tecnico. La fornitura della ghiaia verrà sempre fatta a misura. Gli appalti per le murature, e per le opere in legno od in vivo saranno temporanei, e si faranno di volta in volta a seconda dei bisogni e dietro appositi progetti dell'ufficio tecnico, salvi i casi eccezionali in cui si dovesse abbracciare un periodo di più anni.

Art. 24. Gli appalti generali di manutenzione si faranno per per nove o più anni, come sarà di volta in volta provveduto dalla Deputazione provinciale. L'annata di manutenzione comincierà col 1° luglio, e terminerà col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25. I canoni di appalto si pagheranno in due rate di egual valore, la prima dopo ultimata la provvista della ghiaia, e la seconda dopo il collaudo dell'annata, sempre previo certificato dell'ufficio tecnico ed approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 26. Quando occorresse di provvedere in via economica, la Deputazione provinciale darà le disposizioni opportune a seconda dei casi e dietro proposta dell'ufficio tecnico.

Art. 27. La Deputazione provinciale, ogniqualvolta lo creda necessario ed utile, delega uno de' suoi membri alla visita ed ispezione delle strade e dei lavori, di concerto coll'ingegnere capo, e del risultato della visita viene fatto speciale rapporto.

Art. 28. I capitolati d'appalto saranno predisposti dall'ufficio tecnico sulla base delle disposizioni governative e del regolamento ministeriale, allegato al presente sotto *B*, ed approvati dalla Deputazione provinciale. Questi capitolati comprenderanno sempre l'obbligo dei cantonieri distribuiti in numero e nelle località a seconda del bisogno, e per i medesimi sarà anche fissata la divisa ed il soldo relativo per giornata, il tutto a carico dell'appaltatore.

Art. 29. Nei capitoli d'appalto sarà determinata la quantità e qualità della ghiaia da predisporsi annualmente, ed è lasciato al criterio dell'ufficio tecnico il determinare i tempi delle provviste. È pure lasciato al medesimo ufficio tecnico l'ordine degli spandimenti parziali, ritenuto che dovrà restare sempre un residuo per i bisogni giornalieri. In quanto alle cave della ghiaia, qualora occorresse, si procederà all'espropriazione forzata colle modalità prescritte dalla legge 25 giugno 1865.

Art. 30. Le strade dovranno essere mantenute, nella forma stabilita per i progetti di costruzione, sgombre di polvere e fango col pronto scolo delle acque piovane. Anche le opere d'arte lungo le medesime dovranno trovarsi sempre in buon stato e con gli accessori di piante, parapetti, paracarri, pietre chilometriche e simili, obbligato l'ufficio tecnico a fare rapporto sopra qualunque bisogno si presenti, sia a carico della provincia che dei privati.

Per le riparazioni a carico privato l'ufficio tecnico spedirà in proprio nome i monitori relativi, ed in mancanza d'esecuzione entro il termine stabilito, ne farà rapporto alla Deputazione provinciale.

Art. 31. Occorrendo durante l'anno qualche lavoro non contemplato in preventivo, ne sarà compilata la perizia dall'ufficio tecnico e verrà sottoposta all'approvazione della Deputazione provinciale. Similmente dicasi per le riparazioni e disordini che avvenissero per parte dei privati e specialmente per contravvenzione alle leggi.

Tali perizie saranno sempre accompagnate con rapporto dell'ingegnere capo.

Art 32. Nel caso di un guasto nella strada, che la renda pericolosa al pubblico transito, potrà l'ingegnere di riparto impartire i provvedimenti d'urgenza dandone contemporaneamente avviso all'ingegnere capo che ne farà rapporto alla Deputazione provinciale.

Art. 33. La ghiaia occorrente per l'annata sopra cadaun tronco verrà per mezzo dell'ingegnere capo notificata all'appaltatore nei limiti però del contratto. Quando occorresse una quantità maggiore dovrà chiedersi preventivamente l'assenso della Deputazione provinciale con rapporto giustificativo. Lo stesso dicasi per il cambiamento delle cave.

Art. 34. Gli obblighi dei cantonieri risulteranno da analoghe prescrizioni che l'ufficio tecnico unirà al capitolato dell'appalto.

PARTE III.

Regolamento per la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 35. La manutenzione e la vigilanza delle strade comunali è affidata ai comuni che ne sostengono la spesa o da soli, o consorzialmente a termini di legge. La sorveglianza per assicurare la buona viabilità è devoluta alla Deputazione provinciale che la esercita nei modi prescritti dal presente regolamento.

Art. 36. Presso le Giunte municipali deve esistere una esatta e minuta descrizione di tutte le strade comunali in manutenzione, dalla quale risultino la lunghezza e la larghezza di ogni parte delle stesse, gli edifici che le attraversano, la competenza passiva della loro manutenzione, le piantagioni, i paracarri, i termini, gli indicatori, le cunette, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua che le fiancheggiano, e quanto altro possa interessare le ragioni del comune e il pubblico passaggio.

Art. 37. Alla manutenzione si provvede mediante contratti di appalto duraturi non meno di sei anni.

L'annata di manutenzione comprenderà il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il canone sarà pagabile in due rate di egual valore.

Art. 38. I contratti d'appalto debbono aver luogo sulla base di analogo progetto, di cui saranno incaricati ingegneri civili scelti dal Consiglio comunale. Il progetto dovrà essere previamente approvato dalla Deputazione provinciale, sentito l'ufficio tecnico.

Art. 39. I progetti di manutenzione saranno compilati sulle norme del regolamento per il R. Genio civile, allegato *A*, e saranno forniti di apposito capitolato sulle traccie dell'estratto, allegato *B*.

Nel progetto sarà fissata la quantità della ghiaia da allestirsi e spandersi annualmente. In quanto alle cave, qualora occorresse, si procederà secondo le disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione forzata per pubblica utilità.

Art. 40. Quando al progetto della manutenzione andasse unito un progetto di opere di miglioramento, dovrà questo essere steso separatamente e colle norme come sopra, salvo di ratearne l'importo sulla durata del contratto di manutenzione secondo il voto della rappresentanza comunale.

Art. 41. Conchiuso il contratto d'appalto avrà luogo la consegna all'appaltatore per opera dello stesso ingegnere autore del progetto, ed in concorso della Giunta municipale. La consegna risulterà da un verbale in carta da bollo firmato dagli intervenuti, giusta il modulo allegato *C*, ed occorrendo di dover introdurre delle variazioni al progetto saranno queste peritate e liquidate dall'ingegnere consegnante in base al contratto. Quando però le variazioni portino sensibile aumento di spesa o modificazione nella natura dei lavori dovranno essere esperite le pratiche stabilite all'articolo 9 del presente regolamento.

Al termine del periodo di manutenzione dovrà presentarsi un collaudo finale di riconsegna, da essere pure approvato dalla Deputazione provinciale. Fino a tanto che non venga emesso questo laudo finale non sarà l'appaltatore sciolto dai suoi obblighi, nè sarà a lui restituita la data cauzione. L'atto di riconsegna sarà fatto eseguire dalla Giunta municipale nè prima del 15 giugno, nè dopo il 15 luglio dell'anno di scadenza. La riconsegna può servire anche di consegna al nuovo appaltatore, ma questa non potrà mai farsi quando le strade non siano state ridotte allo stato normale per parte dell'appaltatore scadente.

Art. 42. Nel capitolato d'appalto sarà incluso l'obbligo all'appaltatore di mantenere il numero fissato di cantonieri, e giammai meno di uno per ogni chilometri 10 di strada. Il loro nome, cognome e domicilio sarà notificato all'atto della consegna con facoltà alla Giunta municipale di accettarli o di farli sostituire, qualora non le fossero benevisi per idoneità ed attenzione. Tale facoltà si ritiene estesa a tutta la durata del contratto.

Art. 43. Per tutte le operazioni tecniche risguardanti la manutenzione delle strade provvedono le rispettive rappresentanze comunali col mezzo di ingegneri patentati, le di cui competenze potranno essere sottoposte alla liquidazione dell'ufficio tecnico provinciale.

Art. 44. Tanto le perizie, che gli atti di laudo colla relazione e cogli allegati sono soggetti alla revisione dell'ufficio tecnico provinciale, e sarà obbligo dei comuni e degli ingegneri da loro incaricati di eseguire i rilievi, e praticare quelle rettifiche, che in base al voto dell'ufficio tecnico venissero ordinate dalla Deputazione provinciale.

Art. 45. La Deputazione provinciale per assicurarsi della regolare conservazione della buona viabilità, farà procedere dal proprio ufficio tecnico a visite ordinarie, sistemate in modo da estenderle in ogni biennio a tutte le strade comunali, ed ordinare poi anche tutte quelle visite straordinarie che crederà opportune. Le Giunte municipali dovranno fornire tutte le notizie e documenti che saranno richiesti per poter compilare la relazione sullo stato delle strade e sulle eventuali vertenze; non che eseguire tutte indistintamente quelle opere che, in base al voto dell'ufficio tecnico, venissero loro ingiunte dalla Deputazione provinciale, salva e riservata a questa la facoltà dell'esecuzione d'ufficio a tutte spese dei singoli comuni nel caso di mancanza oltre il termine prefisso.

Art. 46. La Deputazione provinciale ha la facoltà di assistere col mezzo di un ingegnere del proprio ufficio tecnico alla visita di collaudo annuale. Questa visita sarà preceduta da un avviso della Giunta municipale, spedito almeno otto giorni prima, nel quale si fisseranno il giorno, l'ora ed il luogo di ritrovo; avvertendo che il giorno di tale visita dovrà essere notificato alla Deputazione provinciale e che ad essa visita sarà invitato anche l'appaltatore. L'atto di laudo deve risultare da un verbale firmato da tutte le parti intervenute, e dove sia fatto cenno del diramato avviso, modulo *D*.

In questo verbale devono essere indicate tutte le strade da collaudarsi colle relative lunghezze, e devono pure riportarsi i capitoli principali dei contratti di manutenzione, colla rispettiva contrapposizione della buona o cattiva esecuzione.

Art. 47. Nella visita di laudo deve farsi la misura della ghiaia; le cavalle da misurarsi come campioni saranno designate in numero non minore di 2 ogni cento magazzeni. I calcoli della cubatura saranno fatti sul luogo, onde le risultanze sieno accettate dal fornitore per le eventuali verificazioni nei modi indicati dall'articolo relativo del contratto. Delle risultanze di questa misura sarà eretto verbale giusta il modulo *E*, che sarà allegato a quello di collaudo. Del verbale di misura potrà l'appaltatore avere copia che sarà rilasciata dall'ingegnere collaudatore. Qualora occorra, sarà fatto il bilancio della ghiaia a tronco per tronco colle norme indicate nell'articolo relativo di contratto, indi riassumendo la quantità di ghiaia da pagarsi tronco per tronco col rispettivo prezzo convenuto si chiuderà il conto colla liquidazione dell'importo complessivo, che sarà come sopra accettato dalle parti interessate apponendovi le loro firme. Questo atto conterrà pure il giudizio dell'ingegnere sulla corrispondenza o meno fra la ghiaia contenuta in contratto e quella somministrata. Il conto sarà fatto in calce all'atto di misura allegato *E*, e quindi riportato nell'atto di laudo.

Art. 48. Negli atti di laudo non si possono ammettere condizioni, o promesse di rettifiche, ma deve dichiararsi assentatamente, se la strada sia o no collaudabile sotto ogni rapporto. Quando la strada sia appaltata, e non risulti collaudabile, l'ingegnere fisserà una seconda visita in giorno da stabilirsi erigendo apposito verbale di denegato collaudo, il quale dovrà essere firmato da tutti

gli intervenuti, e salva diffida all'appaltatore da spedirsi coll'organo della Giunta municipale, voltachè l'appaltatore non sia presente all'atto di laudo, o si rifiuti alla firma.

Art. 49. L'appaltatore, cui sia denegata la collaudazione del suo operato, può ricorrere entro otto giorni, decorribili dalla visita di laudo, alla Deputazione provinciale, la quale giudicherà sulle insorte vertenze, ordinando anche, qualora lo creda necessario, una visita ulteriore a carico dell'appaltatore.

Art. 50. Verificandosi lungo le strade, e negli edifici sulle stesse esistenti il bisogno di riparazioni a carico privato, saranno le medesime descritte in appositi monitori giusta il modulo *F*. I monitori saranno eretti in duplo, perchè un esemplare va intimato a chi spetta, e l'altro deve rimanere presso il sindaco per gli opportuni provvedimenti a termini di legge. Le contravvenzioni alla legge 20 marzo 1865 saranno elencate separatamente per la opportuna procedura speciale come all'allegato *G* del presente regolamento. Le riparazioni a carico comunale saranno pure descritte in monitori come all'allegato *H*, ed occorrendo vi sarà unita la perizia regolare, coll'appoggio della quale possa il comune darle in appalto. Le perizie poi verranno accompagnate con rapporto giustificativo, perchè le Giunte municipali possano convincersi della loro necessità, ed avere una base per la relativa esecuzione.

Capo II. — *Norme speciali da introdursi nel capitolato generale.*

Art. 51. Per lo sgombro della neve deve apprestarsi un robusto portineve o *slittone*, che tratto dal necessario numero di bestie possa fare una così detta *calata* larga almeno 4 metri.

Cadendo neve ad una altezza maggiore di 10 centimetri dovrà tosto praticarsi la calata e possibilmente nelle ore di notte, onde evitare l'incontro dei ruotanti. Tale operazione sarà replicata quante volte sia per occorrere.

Questa operazione dovrà eseguirsi anche nell'interno dell'abitato in larghezze corrispondenti all'ampiezza delle contrade. Lo sgombro sarà fatto nei modi e secondo gli ordini della Giunta municipale.

Quando l'appaltatore trascurasse di fare l'operazione a tempo opportuno e la neve avesse a indurirsi o gelarsi sul piano stradale, dovrà questa essere sgombrata a forza di braccia, e senza compenso.

Art. 52. Il fango, la polvere, l'erba ed ogni immondezza che il cantoniere ammucchierà lungo la strada per la sua pulitura, dovrà trasportarsi con veicoli fuori della medesima, ogniqualvolta ciò occorra, in coerenza agli ordini della Giunta municipale.

Art. 53. La ghiaia da somministrarsi sarà del fiume....... (oppure della cava di.......) e sarà cribbiata in modo che non contenga sassi di alcun diametro maggiore di centimetri....... nè minore di millimetri....... e sia monda da terra e sabbia.

(La grossezza della ghiaia nelle strade molto frequentate non deve essere maggiore di tre centimetri, e per le altre meno battute non sarà maggiore di due centimetri).

Art. 54. La fornitura dovrà cominciare non prima del 1° luglio ed essere ultimata pel 15 settembre e dovrà essere fatta nelle precise quantità prescritte sopra ciascun tronco in cavalle regolari ed equidistanti del volume di circa mezzo metro cubo e collocate alternativamente un anno da un lato e nel successivo dall'altro lato della strada.

Le cavalle saranno collocate e conformate in modo da non impedire, o difficoltare il pubblico passaggio, ed all'atto del laudo esse dovranno ridursi a forme geometriche regolari per la più pronta ed esatta misura. La loro lunghezza non sarà maggiore di tre metri.

Art. 55. La misura sarà fatta nei mesi di ottobre o novembre dall'ingegnere incaricato, il quale potrà scegliere a suo piacimento le cavalle, che dovranno servire di campione per la misura in numero non minore di due per ogni cento.

L'appaltatore debitamente avvisato, ha l'obbligo d'intervenire a tale misura, o di farsi rappresentare da un mandatario munito di regolare incarico. In caso di non intervento ad onta del dato avviso, la misurazione avrà effetto anche senza il di lui concorso, ed i risultati della medesima saranno per lui obbligatori.

Art. 56. Il conteggio della ghiaia sarà fatto secondo le regole geometriche, ma nascendo contestazione sul risultato, si ripeterà la misura coll'uso del cassone della capacità di mezzo metro cubo, che sarà fornito dall'appaltatore. Quando il risultato complessivo della seconda misura non dia in confronto della prima una differenza almeno del due per cento, il tempo impiegato per questa seconda operazione sarà compensato all'ingegnere nella ragione di lire 3 per ogni ora a carico di chi avrà richiesta la verificazione. Fra i due risultati quello offerto dal cassone sarà tenuto per base della susseguente liquidazione.

Art. 57. Se l'ingegnere collaudatore giudica che la ghiaia non è corrispondente al contratto, esso ne rifiuta la misura, e l'assuntore dovrà cambiarla e sostituirne dell'altra secondo le norme del contratto istesso. Quando poi la ghiaia non fosse convenientemente vagliata, l'appaltatore dovrà farla vagliare nuovamente, e ridurla allo stato prescritto, il tutto a sue spese. La misura verrà praticata, solo allorquando la ghiaia sarà stata ridotta alla grossezza e qualità prescritta.

In tale caso la visita successiva per la misura sarà a carico dell'assuntore.

Art. 58. Nei casi contemplati dai due articoli precedenti 56 e 57 l'appaltatore potrà interporre reclamo alla Deputazione provinciale, facendone registrare corrispondente annotazione nel verbale di misura, e sospendendone lo spargimento. La Deputazione provinciale pronuncia inappellabilmente sulla controversia in base agli atti prodotti, o dietro nuova visita, come crederà del caso.

Art. 59. È accordato il limite massimo, in più od in meno, del due per cento per la somministrazione della ghiaia nei singoli tronchi, con avvertenza che fino al due per cento in più si paga l'importo oltre al prezzo convenuto *e fino al due per cento in meno se ne deduce l'importo* sempre a prezzo di perizia in relazione al contratto. Mancandone una quantità maggiore, è in facoltà della stazione appaltante di ordinarne la provvista suppletoria, ed in tal caso la visita successiva per verificare la quantità aggiunta è a carico dell'appaltatore. Ciò deve praticarsi ogniqualvolta la ulteriore quantità di ghiaia si riconosca necessaria per la conservazione delle strade. Essendovene poi una quantità maggiore, questa non viene abbonata.

Art. 60. Se pel 15 agosto l'assuntore non ha fornito almeno una metà della ghiaia, e se entro il 15 settembre non ne ha ultimata la fornitura, tanto nel primo che nel secondo caso la Giunta municipale, datone semplice avviso all'assuntore, provvede a tutto di lui carico per farne trattenuta corrispondente sull'annuo canone.

Art. 61. L'importo annuale della ghiaia verrà liquidato all'atto della misura in contesto dell'appaltatore in calce al verbale della misura stessa, che in prova di accettazione sarà sottoscritto. Si dichiara che tale importo deve liquidarsi sulle basi come sopra, ed a prezzi di perizia, col ribasso proporzionale ottenuto nel contratto.

Art. 62. L'importo della ghiaia e quant'altro compete all'appaltatore sarà soddisfatto in due rate eguali, la prima appena che gli atti di collaudo siano approvati dalla Deputazione provinciale, e la seconda al 30 giugno d'ogni anno, previo certificato favorevole della Giunta municipale. La rata ultima alla scadenza del contratto sarà pagata soltanto dopo l'approvazione del laudo di riconsegna.

Art. 63. Se per rendersi esausta la cava, o per essersi distrutta la piarda fluviale stabilita nel contratto, o per altra causa qualunque, la Giunta municipale trovasse conveniente di estrarre la

ghiaia in altra situazione a maggiore o minore distanza, l'appaltatore vi si presterà, e saranno fatti i reciproci compensi colle norme come sopra.

I compensi per le cave e per i passaggi sino alla strada sono a carico dell'appaltatore.

Articolo transitorio.

Art. 64. Il presente regolamento entrerà in vigore col 1° luglio 1875.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

Per il Prefetto Presidente
M. GAZZO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico ordinario pel Sifilicomio di Firenze con l'annuo assegno di lire 1500, è aperto un concorso per titoli, a termini del regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1862.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 1° agosto p. v., le loro istanze corredate dai documenti indicati nell'articolo 2 del citato regolamento, del quale i concorrenti potranno prendere conoscenza presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Roma, 26 giugno 1875.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
TARCHIONI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria in Milano.

Pel venturo anno scolastico è vacante in questa R. Scuola un posto gratuito da conferirsi ad uno studente delle provincie venete.

Gli esami di ammissione e di concorso si daranno presso le prefetture di Udine, Venezia e Verona, ove saranno ammessi tutti gli aspiranti provenienti dalle provincie venete, e per quelli delle provincie lombarde presso questa R. Scuola, via S. Francesca Romana fuori porta Venezia, n. 69, alle ore 8 antimeridiane del giorno 16 del prossimo mese di agosto, giusta le norme indicate dal capo 5 del regolamento annesso al R. decreto 7 scorso marzo.

Art. 37. Gli aspiranti al corso di veterinaria debbono sostenere un esame di ammissione.

A coloro che nel detto esame danno migliori prove di capacità saranno conferiti i posti gratuiti.

Art. 38. Per essere ammesso all'esame l'aspirante deve presentare:

1° La fede di nascita, da cui risulti avere compiuta l'età di sedici anni;

2° Un'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, autenticata dal sottoprefetto del circondario;

3° Il certificato di aver superato l'esame di promozione dal 2° al 3° anno del corso liceale; ovvero quello di aver compiuti gli studi dei primi tre anni di corso, e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Art. 39. Gli aspiranti debbono nella loro domanda di ammissione all'esame dichiarare se intendono concorrere ai posti gratuiti, ovverò se intendono di essere ammessi semplicemente al corso.

Art. 40. Sono dispensati dall'esame di ammissione coloro che hanno conseguito la licenza liceale, oppure quella di una sezione degli Istituti tecnici. Dovranno tuttavia presentarsi all'esame qualora intendano concorrere ai posti gratuiti.

Art. 41. Gli esami di ammissione si danno nelle scuole innanzi una Commissione nominata dal direttore. Per condizioni particolari di luogo si può concedere che gli esami si facciano nei capoluoghi delle provincie innanzi una Commissione nominata dal prefetto. I candidati che si presentano agli esami nel capoluogo della provincia non possono aspirare ai posti gratuiti.

Art. 42. Nel mese di agosto di ogni anno nel giorno stabilito dal direttore si aprono i detti esami nei luoghi indicati.

Parimente nel mese di agosto di ciascun anno si pubblica nel Giornale Ufficiale del Regno il numero dei posti gratuiti che saranno vacanti al fine dell'anno susseguente.

Vacando qualche posto gratuito nel corso dell'anno, ne è tosto dato avviso nel modo sopraindicato, e si apre il concorso pel medesimo nel prossimo mese di agosto.

Art. 43. Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli che desiderano soltanto di essere ammessi agli studi di medicina veterinaria, debbono presentare al direttore o al prefetto della provincia, almeno quindici giorni prima che comincino gli esami, la dimanda corredata dalle attestazioni di cui all'art. 38.

Se le carte sopraddette sono presentate al prefetto, debbono dallo stesso trasmettersi al direttore, accompagnate da un elenco descrittivo, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 44. L'esame di ammissione è orale e scritto. Le materie dell'esame sono la lingua e letteratura italiana, l'algebra elementare, la geometria e la fisica.

La prova in iscritto consiste in un componimento italiano; la prova orale in interrogazioni sopra tutte le materie dell'esame. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo; la prova orale durerà un'ora.

Art. 45. Il tema per il componimento italiano si trasmetterà dal direttore in piego sigillato al presidente della Commissione esaminatrice, dal quale sarà aperto all'ora in cui deve cominciare l'esperimento, nella sala dove si radunano gli aspiranti, alla vista dei medesimi, e presente uno fra i professori esaminatori. Il presidente prima di aprire il piego fa conoscere la integrità del sigillo, e ciò è menzionato nel processo verbale dell'esame.

Art. 46. Durante la prova scritta gli aspiranti sono sorvegliati da un esaminatore designato dal presidente della Commissione. Gli aspiranti non possono abboccarsi con chicchessia, nè avere altro libro che il vocabolario italiano, nè uscire dalla sala, se non dopo avere consegnato la composizione al professore assistente. Il presidente della Commissione dà inoltre quelle disposizioni che crede opportune.

Art. 47. Trascorso il tempo fissato nell'art. 44, il professore assistente riceve le composizioni firmate dagli aspiranti, e vi appone il proprio nome.

Art. 48. Il presidente della Commissione quindi le sigilla alla presenza dell'assistente e degli aspiranti in un plico che conserva presso di sè.

Art. 49. L'esame orale ha luogo a breve intervallo dopo l'esperimento scritto. Esso si dà presente tutta la Commissione esaminatrice. Si riconoscono i sigilli apposti al plico delle composizioni, e quindi gli aspiranti, uno per volta, previa lettura di quelle, vengono interrogati dagli esaminatori designati dal presidente.

Art. 50. Finito l'esame, il presidente pone a voti l'idoneità di ogni concorrente. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti; e s'intenderà idoneo chi otterrà non meno di sei decimi.

Nessun concorrente potrà essere proposto al Ministero per la pensione, se non ha ottenuto almeno otto decimi dei suffragi. Compiuti tutti gli esami, sarà steso un verbale nel quale, oltre il risultamento dello scrutinio, si nota il parere ragionato della Com-

missione esaminatrice intorno l'abilità relativa dei concorrenti ricavata dalla composizione, e principalmente dall'esame orale.

I verbali di cui all'articolo precedente, e le composizioni degli aspiranti si trasmettono dal presidente della Commissione al direttore, il quale darà comunicazione al Ministero dei risultati degli esami.

Art. 51. Le disposizioni dei precedenti articoli devono essere eseguite quando anche vi sia un solo concorrente.

Art. 52. Il Ministero dà contezza ai direttori delle proprie deliberazioni, perchè ne avvisino gli aspiranti o direttamente, o per mezzo dei prefetti, e possano poi iscriverli nel novero degli studenti.

Art. 53. Resterà interamente a cura degli aspiranti di ritirare dal direttore della scuola, cui vogliono appartenere, il certificato che li ammette studenti.

Art. 54. Per essere iscritti fra gli studenti di medicina veterinaria, coloro che superarono gli esami di ammissione, ovvero sono muniti di un certificato di licenza liceale o di Istituto tecnico, devono presentarsi dal 20 ottobre al 6 di novembre alla segreteria della scuola, a cui vogliono essere ammessi, e consegnarvi il documento che li autorizza ad essere accettati.

Milano, 19 maggio 1875.

Pel Direttore
Il Professore anziano: Dr Lorenzo Corvini.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si deduce a pubblica notizia che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ha già provveduto alla emissione degli ordini di pagamento degli interessi al 1° luglio 1875 sopra depositi ed annualità per affrancazione, in quanto siano state dai creditori dell'Amministrazione stessa eseguite le prescrizioni del regolamento in vigore in data 8 ottobre 1870, num. 5943, e non esistano opposizioni, sequestri od altri impedimenti.

Coloro che non avessero osservate le prescritte formalità sono invitati a farlo per non andare incontro a ritardi nel ricevere il pagamento degli interessi.

Firenze, 28 giugno 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

N. 209941 (corrispondente al n. 27001 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 140, al nome di Salvati Francesca, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppina, Clarissa e Luisa fu Luigi, minori sotto l'amministrazione di Voria Clorinda;

N. 209944 (id. al n. 27004), per lire 155, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppa-Clarissa e Lucia fu Luigi, minori, ecc., ecc.;

N. 315557 (id. al n. 132617), per lire 5, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppa, Clarissa e Lucia fu Luigi, ecc., ecc.;

N. 254300 (id. al n. 71360), per lire 20, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppina, Clarissa e Luisa fu Luigi, ecc., ecc.;

N. 305501 (id. al n. 122561), per lire 5, al nome di Salvati Francesco, Leopoldo, Vincenzo, Giuseppina, Clarissa e Luisa fu Luigi, ecc., ecc.,

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppina, Maria-Clarice e Luisa fu Luigi, ecc., ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 9 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè n. 208595 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 25655 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Abruzzese Francesco Saverio fu Fabrizio, domiciliato in Napoli; n. 197459 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 14519 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 635, al nome di Abruzzese Francesco Saverio Fabrizio fu Gaetano, domiciliato in Napoli; n. 188023 di iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 5083 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 215, al nome di Abruzzese Francesco Saverio Fabrizio fu Gaetano, domiciliato in Napoli (annotata d'ipoteca), sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Francesco Saverio Fabrizio Abbruzzese fu Gaetano, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 30 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 219680 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 36740 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 210, al nome di Palmiero Lorenzo fu Antonio, dimorante in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palmieri Lorenzo fu Antonio, dimorante in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 30 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 29 giugno ultimo in Sinopoli (provincia di Reggio Calabria), è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, il 1° luglio 1875.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 luglio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 138, nel comune di Napoli, prov. di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di L. 7133 94.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 15 giugno 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 11 luglio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 43 di nuova istituzione, nel comune di Signa, prov. di Firenze.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie II, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 21 giugno 1875.

Per il Direttore Compartimentale
Bianchi.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BARI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 luglio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 12, nel comune di Putignano, provincia di Bari, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1404 12.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 22 giugno 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. Marinuzzi.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Programma relativo al premio Carpi *per l'anno* 1876.

Il premio di lire 500 fondato dal dott. Pietro Carpi sarà conferito all'autore del migliore studio di minerali o roccie italiane che sarà presentato all'Accademia prima del 31 dicembre 1876. Le memorie dovranno essere scritte in italiano od in latino, e contenere risultamenti nuovi, ottenuti in un laboratorio o Museo del Regno.

Le memorie dovranno essere inedite, e non potranno pubblicarsi a parte, o inserirsi in altri periodici scientifici, se non dopo che saranno pubblicate negli Atti dell'Accademia.

Le memorie dovranno pervenire alla R. Accademia dei Lincei, residente in Campidoglio, franche delle spese di porto.

Gli autori potranno a loro scelta, o sottoscrivere col proprio nome le loro memorie, o apporvi una epigrafe ripetuta in una scheda suggellata, entro cui sarà scritto il nome dell'autore col suo domicilio.

L'Accademia ha facoltà di pubblicare nei suoi Atti, anche prima del giudizio pel premio, le memorie sottoscritte dagli autori che fossero intanto giudicate meritevoli d'inserzione negli Atti stessi.

Il premio sarà conferito dietro relazione di una Commissione, approvata dall'Accademia. L'autore della memoria premiata ne avrà cento copie.

Se la memoria premiata sarà una di quelle non sottoscritte, si aprirà la scheda suggellata, e si pubblicherà la memoria col nome dell'autore.

Le altre schede suggellate saranno bruciate.

I soci ordinari dell'Accademia sono esclusi dal concorso.

Deliberato dall'Accademia nella sessione del 6 giugno 1875.

Il Segretario P. Volpicelli. — *Il Presidente* Q. Sella.

R. SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO

A termini del capo 4° del regolamento delle Regie Scuole superiori di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 7 marzo 1875, n. 2433, dovendosi provvedere ai posti di veterinario-aggregato per le cattedre di patologia medica, e d'igiene e zootecnia di questa Scuola, dietro incarico avutone dal Ministero della Pubblica Istruzione, il sottoscritto invita gli aspiranti a presentare alla Direzione della Scuola anzidetta la loro domanda di ammissione al relativo esame entro tutto il prossimo mese di agosto, accennando per quale dei sopraddetti rami di scienza intendono concorrere.

Per essere ammessi dovranno provare d'avere almeno da due anni il grado di medico-veterinario, od essere in possesso di titoli equivalenti a questo grado.

I relativi esperimenti si compieranno secondo quanto è prescritto dal regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato con R. decreto 13 maggio 1875, n. 2469, ed avranno luogo alla sede della Scuola veterinaria.

Le prove consisteranno:

1° In una memoria a stampa sopra un argomento a scelta di ciascun concorrente, la quale si raggiri sulla scienza o ramo di scienza che è messo al concorso, e che dovrà essere rimessa alla Direzione della Scuola 15 giorni almeno prima dell'apertura delle prove, in numero di 15 copie;

2° Discussione pubblica sulla memoria suddetta;

3° Lezione orale.

Torino, il 24 giugno 1875.

Il Direttore: Vallada.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Poichè l'ultimo convegno degli imperatori di Russia e di Austria-Ungheria fu del tutto personale, i giornali austriaci sono molto sobrii di particolari su questo avvenimento. Si contentano di annunziarci che i due monarchi viaggiarono

assieme da Eger a Bodenbach, dove l'imperatore Francesco Giuseppe si accommiatò dall'imperatore Alessandro, il quale continuò il suo viaggio passando per Dresda. Il principe Giorgio di Sassonia era venuto all'incontro dello czar fino a Bodenbach. Tutti i giornali di Vienna sono concordi nel segnalare la cordialità che accompagnò il convegno dei due imperatori, e nuovamente insistono sulle valide guarentigie che la pace d'Europa trova nella loro scambievole amicizia.

Col 1° luglio sono cominciate le elezioni politiche nel regno d'Ungheria. È noto che lo scrutinio ivi non si apre simultaneamente su tutta l'estensione del paese, e che le operazioni elettorali durano parecchie settimane. Ciò non ostante, dai primi risultati parziali uno può farsi un concetto approssimativo della tendenza generale dell'opinione.

Tra i più recenti e notevoli incidenti della campagna elettorale preparatoria fu un discorso pronunziato dal barone Sennyey in un'Assemblea di elettori a Pest. Il sig. Sennyey prese soprattutto a distruggere, come egli disse, " quel tessuto di menzogne e di calunnie colle quali si cercò di denigrare il capo della frazione conservatrice, mettendolo in voce di essere devoto alla reazione ed all'oscurantismo. „ Il signor Sennyey affermò che egli col suo partito è affezionato alle istituzioni liberali tanto quanto i suoi avversari; e che non ha fondamento il rimprovero che gli si fece di essere amico di un governo aristocratico. Soggiunse: " Io sono intimamente convinto che l'elemento borghese formerà la base del nostro avvenire; ma a questo elemento borghese appartengono tutti quanti si danno ad un lavoro civile, cominciando dall'uomo di Stato e dal pubblico funzionario fino all'agricoltore, all'industriale e al commerciante. „

Un dispaccio dell'*Osservatore Triestino*, colla data di Trieste 30 giugno, reca i seguenti particolari sugli ultimi momenti del defunto imperatore d'Austria Ferdinando I:

" Nelle ore antimeridiane di ieri (29 giugno) lo stato dell'imperatore Ferdinando era relativamente normale. Ad una ora e mezzo pom. subentrarono improvvisamente delle oppressioni di petto catarrali; l'archiatro constatò che la morte si appressava, ed il confessore dell'imperatrice, padre Kahl, amministrò all'augusto moribondo i sacramenti. Alle ore tre l'imperatore ordinò le preci pei moribondi, e mentre la Corte e la servitù trovavansi riunite a tale uopo nella cappella del castello di residenza, giunse loro la dolorosa notizia del decesso dell'imperatore. L'imperatrice e le primarie cariche di Corte pregavano al letto di morte; le campane della chiesa cattedrale di S. Vito annunziavano la luttuosa notizia; nei luoghi di pubblico ritrovo cessarono tosto i trattenimenti musicali, ed il popolo accorse in massa verso il castello di residenza.

" Sul tratto del castello di Hradschin, che guarda la città, è issata la bandiera imperiale messa a lutto. Il palazzo comunale e gli altri pubblici edifizi sono pure imbandierati, e tutte le campane della parrocchia principale di Thein suonavano a morte. Dopo le sette, la salma venne trasportata e posta provvisoriamente sulla bara, nella sala da pranzo, situata sopra il corpo di guardia; dopo di che gli ufficiali di casa montarono la guardia di notte presso la salma imperiale „.

Il *Journal des Débats* si congratula colla Commissione delle leggi costituzionali perchè essa abbia così sollecitamente terminato l'esame della legge relativa all'elettorato politico ed abbia nominato il suo relatore in persona del signor Ricard.

Le decisioni prese dalla Commissione nelle sue due ultime sedute sembrano, al citato giornale, specialmente degne di venire segnalate.

In primo luogo la Commissione si è pronunziata contro il mandato imperativo. " Accettandolo, dicono i *Débats*, il deputato abdica alla sua libertà di fronte al corpo elettorale. Il mandato imperativo distrugge il principio della deliberazione; dispensa il legislatore dallo studiare le questioni che possono essergli sottoposte e gli toglie la facoltà di formarsi sulle medesime un'opinione conforme al convincimento che avrebbero prodotto sul suo spirito i vari argomenti esposti nel corso della deliberazione.

" Questa verità è così evidente che essa non ha trovato nella Commissione alcun contradditore. La Commissione non ha giudicato conveniente per molte ragioni di stabilire una sanzione contro il mandato imperativo; ma ha però saggiamente deciso che ogni mandato di questa specie sarà nullo e di nessun effetto. Nel qual modo la libertà del deputato è garantita contro i di lui medesimi impegni. Più in là non si poteva andare „.

La Commissione ha poi decisa la questione della durata del mandato legislativo, la quale questione implica l'altra del rinnovamento integrale o parziale dell'Assemblea.

Contro il principio da lei adottato pel Senato, che, in virtù della legge del 25 febbraio, viene eletto per nove anni, con rinnovamento di un terzo dei suoi membri ad ogni triennio, la Commissione ha respinto il rinnovamento parziale della Camera dei deputati. Ma, come per compensazione, ha ridotta a quattro soli anni la durata di ciascuna legislatura che la costituzione del 1852 aveva fissata a sei anni.

Il *Journal des Débats* scrive sembrargli che la Commissione abbia in tal modo dato troppo larga soddisfazione al principio democratico che chiede appelli frequenti al corpo elettorale.

Da ultimo la Commissione si è pronunziata a favore delle candidature multiple che il signor Delsol ha chiamate candidature nomadi e plebiscitarie. In forza di questa deliberazione della Commissione sarà lecito di sollecitare i suffragi popolari, non in un solo dipartimento, come chiedevano i signori Grange e Costa di Beauregard, nè in tre sole circoscrizioni, come chiedevano i signori Beau ed Adnet, ma in tutti i collegi elettorali. Ciascun collegio potrà liberamente scegliere i candidati che vorrà onorare dei suoi suffragi. " Noi non pensiamo, scrivono i *Débats* conchiudendo le loro considerazioni su questo argomento, noi non pensiamo che nelle restrizioni proposte dagli autori di questi ultimi emendamenti potesse esserci il concetto di porre ostacolo a qualche candidatura della quale possa temersi il multiplo e splendido trionfo. In ogni modo la Commissione ha ben fatto a non cedere ad alcuna considerazione la quale avesse limitato senza serio motivo il diritto degli elettori „.

Anche tutta la seduta del 29 della Camera francese fu occupata nel continuare la discussione sulle ferrovie. Si sapeva

universalmente che alla fine si sarebbe terminato coll'approvare i progetti governativi; ma nullameno si insisteva a voler continuare la discussione. " Sotto tutti i regimi, scrive il *Moniteur Universel*, da quindici anni in qua, si protesta dalla tribuna contro i monopolii delle grandi compagnie e sembrava che in questo momento, con ciò che manca per rendere vitale il governo che essa ha votato, l'Assemblea avrebbe dovuto risparmiare ai pubblici affari questa perdita di tempo. Ma nulla di questo avviene. L'Assemblea si conduce come se essa avesse ancora dinanzi a sè una esistenza di due o tre anni ".

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 2. — Si calcola approssimativamente che i danni recati dall'inondazione ascendano a 300 milioni e che vi sieno 3000 vittime.

Madrid, 2. — Un dispaccio ufficiale annunzia che Jovellar mise in rotta il corpo di Dorregaray, nei dintorni di Vistabella. I carlisti lasciarono sul terreno molti morti, fra cui il cabecilla Villataim.

Milano, 2. — La regina di Svezia, ancora indisposta, protrasse di alcuni giorni la sua partenza.

Pest, 2. — Ieri incominciarono le elezioni pel Parlamento ungherese. In 4 distretti della capitale furono eletti i candidati del partito liberale, fra i quali Deak che venne eletto ad unanimità. In 3 distretti della capitale gli ex-membri del centro sinistro riuscirono vittoriosi contro i candidati liberali. Koloman Ghyczy fu eletto a Comorn e Koloman Tisza, ministro dell'interno, a Debreczin, tutti due ad unanimità. Si conoscono i risultati di altri 14 distretti, ove furono dappertutto eletti i candidati del partito liberale.

Calcutta, 2. — La notizia che il re di Birmania abbia rifiutato che le truppe inglesi attraversino il suo territorio è ufficialmente confermata.

Berna, 2. — Il Consiglio degli Stati approvò con 24 voti contro 16 la decisione del Consiglio nazionale che invita il governo di Berna a ritirare il decreto di espulsione contro i preti del Jura.

Parma, 2. — *Processo Bolla.* — In seguito al verdetto dei giurati, la Corte, rientrando alle ore 11 35 pom., condannava Cavalli, detto Bornisa, ai lavori forzati a vita, Azzoni Ottavio a 15 anni di lavori forzati, ed assolveva gli altri cinque accusati.

Versailles, 2. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — In seguito alla domanda di Bourgoing, si stabilisce di discutere il 12 corrente l'elezione del Nièvre.

Continua la discussione sulla ferrovia di Lione, senza alcun incidente.

Lepère, membro della sinistra, domanda che le sedute incominciino d'ora in poi alle ore 1 invece delle 2 e mezzo.

L'Assemblea, dietro proposta di Baragnon, decide di deliberare domani sopra questa domanda.

Versailles, 2. — Una riunione generale dei gruppi della sinistra approvò una proposta, nella quale si raccomanda ai deputati repubblicani di astenersi, per quanto è possibile, dagli emendamenti e dai discorsi, ed incarica i propri uffici di concertarsi col governo, col presidente dell'Assemblea e cogli altri gruppi parlamentari per fissare l'ordine del giorno ed assicurare lo scioglimento dell'Assemblea al più presto che sia possibile.

Parigi, 2. — Il fratello Irlede fu eletto Superiore delle Scuole cristiane.

Londra, 2. — Un dispaccio dei giornali inglesi annunzia che l'Egitto si è annesso il regno di Wadai, dietro domanda di quel Sultano.

La *Gazzetta* notifica che, in seguito alla denunzia fatta dall'Italia del trattato di commercio e di navigazione esistente fra l'Inghilterra e l'Italia, detto trattato verrà a spirare il 26 giugno 1876.

NOTIZIE DIVERSE

Il disastro di Buda-Pest. — All'*Osservatore Triestino* del 1° luglio scrivono da Buda-Pest in data del 27 giugno i seguenti dolorosissimi particolari sul temporale ed il nubifragio che la sera prima devastarono le due città sorelle. Il temporale che deve aver costato la vita a centinaia di persone incominciò ad infuriare alle ore 5, e da lì a pochi minuti due terzi delle abitazioni terrene stavano sott'acqua. Grandinava, lampeggiava e tuonava incessantemente. Sulla strada radiale all' « Ottogon » la folgore scoppiava sul lastrico di trachite, e lo spezzava alla profondità di tre piedi ed in una circonferenza di pressochè venti piedi, slanciando i sassi a molti passi di distanza. Le cantine dell'edifizio industriale sul Waitzener-Boulevard, tutte quelle della Gärtnergasse, quella della pistoria Schachner nella Palatingasse, la tipografia del *Pester Lloyd*, ecc. ecc., erano completamente allagate. E qui non si può a meno di ricordare come il corpo dei pompieri prestasse soccorso nel modo il più lodevole e con vera abnegazione.

In una cantina della Allianzgasse un bambino rimase vittima del temporale, annegandosi. Dalla casa Braun situata nella Grosse Feldgasse, e da un edifizio di tre piani, testè portato a termine nella Marie-Valeriegasse, l'uragano smosse e portò via i cornicioni. Nell'albergo Gundel al « Blumenstöckl » sulla Josephplatz era scoppiato un incendio nel medesimo istante; le fiamme vennero domate, ma la tempesta avea smosse le tegole del tetto che insieme alla gragnuola cadevano sulla galleria a vetri, frantumandola del tutto.

Pest-nuova venne affatto risparmiata dal temporale, cadendovi soltanto una dirotta ma benefica pioggia. Dal lato di Buda invece l'uragano si scatenò con la maggiore veemenza estendendosi fin quasi ad Adony, ove la grandine annientò in una sola tenuta 400 jugeri di formento.

A Buda fu oltremodo spaventevole il quadro offerto dalla devastazione. Qua scorgevasi una casa bianca la cui facciata inferiore, dal primo piano in su, era stata distrutta dall'uragano; là giacevano sparsi al suolo i numerosi steccati che dividevano i fondi. L'oscurità della notte veniva illuminata da un mare di fuoco, superata soltanto dai lampi che guizzavano tratto tratto sull'intiero orizzonte: il fracasso dei tuoni rimbombava di continuo, e faceva temere il rinnovellarsi della catastrofe. Presso l'ospedale militare incominciò il secondo atto del terribile dramma; il muro di cinta dello spedale è in parte precipitato, e la pioggia principiò a cadere nuovamente a scrosci.

La stazione della ferrovia meridionale è sott'acqua, ed una infinità di legname galleggia in ogni verso; il movimento dei treni è sospeso. Frattanto la potenza delle acque avea cagionato le più gravi devastazioni in tutta la vallata dalla linea Laszlovsky e dalla strada carrozzabile di Schwabenberg sino alla prateria generale, e da lì fino a Raizenstadt.

L'edifizio della stazione della ferrovia ad ingranaggio era allagato, e la ferrovia stessa, danneggiata in più luoghi, dovrà sospendere per vari giorni il proprio esercizio. Il terreno sino alla linea Laszlovszky, ove perirono 4 persone, è ricoperto di carri ed equipaggi rovesciati, di cavalli morti, di grandiosi mucchi di legname e di sassi. Nella fabbrica di mattoni di Drasche vedevasi galleggiare il cadavere di una donna, che più tardi fu riconosciuta per la moglie di un negoziante di Pest che dimorava in Auwinkl,

e la quale trovandosi in una carrozza da nolo venne sorpresa dalla catastrofe. Sulla sorte del cocchiere non si conosce ancor nulla.

Una donna in vicinanza della linea fu rinvenuta, sebbene morta, aggrappata convulsivamente ad un albero presso il quale aveva cercato invano salvezza. A migliaia vedonsi sparsi al suolo gli uccelli morti e feriti.

Nella Toldygasse a Buda precipitò la facciata della casa « alle Tre Corone » seppellendo sotto le sue macerie quattro persone. Nella Attilagasse precipitarono tre case, ove parecchie persone rimasero in parte sepolte sotto le macerie ed in parte annegate. Nella Neugasse rimase schiacciata una casa, ove perirono il portinaio, sua moglie ed un capitano di artiglieria in pensione. In vari stallaggi della Donatigasse perirono i cavalli. La grande prateria divenne un lago burrascoso; del cosiddetto Teufelsgraben non rimase che il nome; le acque precipitarono a quella volta in gran massa, trascinando seco tutto ciò che trovavano per via. In una casa l'acqua allagò l'interno di un sito terreno sollevando il suolo di un elegante salone fino all'altezza delle finestre.

Una signora, intenta a recarsi in vettura alla ferrovia meridionale, si rifugiò allo scoppiare del temporale nella trattoria « al Palatino »; le acque irrompenti fecero sì che ciascuno pensasse alla propria salvezza. Quella signora si pose su di un bigliardo che ivi trovavasi, e per due ore tremende dovette galleggiare sul medesimo in quel locale. Dappertutto desolazione e rovina. Il nuovo bagno di Raitz, in costruzione, rimase distrutto, ed una fuga generale precedette la catastrofe. Fino ad oggi si rinvennero 12 persone e 17 cavalli morti; il numero totale delle persone mancanti non è ancor noto. Dietro la stazione della ferrovia meridionale vi è una pubblica vettura in cui si trovano alcuni morti.

La casa n. 547 situata nella Raizenstadt, ed appartenente al negoziante Mauksch, crollò del pari. Sul cosidetto « Bergl » furono abbattute dalle acque tre case, in cui perirono 6 persone; mentre oltre a cinquanta rimasero annegate.

Nella casa « alla Balena » sulla cantonata della Attilagasse in Buda, si rinvennero 7 persone morte. Due fanciulle ivi abitanti, cucitrici di guanti, si rinvennero pure cadaveri, ancora convulsivamente abbracciate. Sino alle ore 4 pomeridiane erano stati trasportati allo spedale di S. Rocco 45 morti. A Buda annegarono trenta persone ed a Pest quindici. Questi sono i casi di morte constatati ufficialmente.

L'alfa di Algeria. — L'*alfa*, *stipa tenacissima*, che da parecchi anni si utilizza nella fabbricazione della carta, ora, scrive la *Revue Britannique*, è diventata una risorsa industriale importantissima per la colonia francese dell'Algeria, che ne produce delle quantità enormi.

L'esportazione dell'*alfa*, che era di sole 4000 tonnellate nel 1869, salì a 32,000 tonnellate nel 1870, a 45,759 tonnellate nel 1873, ed a circa 60,000 tonnellate nel 1874.

Siccome il prezzo medio di una tonnellata di *alfa* è di 140 franchi ad Orano, si può calcolare che, nel 1874, l'*alfa* esportata aveva il complessivo valore di 8 milioni di franchi.

BORSA DI LONDRA — 2 *luglio*.

	1° da	1° a	2 da	2 a
Consolidato inglese	94 1[8	94 1[4	94 3[8	94 1[2
Rendita italiana	70 1[8(*)	— —	70 1[8	— —
Turco	41 5[8	41 3[4	42 —	42 1[8
Spagnuolo	18 1[4	18 3[8	18 5[8	18 3[4
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	75 7[8	— —	76 3[8	— —

(*) Cupone staccato.

BORSA DI BERLINO — 2 *luglio*.

	1°	2
Austriache	494 —	494 —
Lombarde	165 50	162 —
Mobiliare	384 —	383 —
Rendita italiana	71 75	71 75
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI PARIGI — 2 *luglio*.

	1°	2
Rendita francese 3 0[0	63 95	64 07
Id. id. 5 0[0	103 90	104 35
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	73 02	73 10
Id. id. 5 0[0	— —	73 22 (*)
Ferrovie Lombarde	208 —	203 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	215 50	— —
Ferrovie Romane	58 50	— —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	232 —	229 —
Obbligazioni Romane	— —	217 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 30	25 30 1[2
Cambio sull' Italia	6 1[2	6 5[8
Consolidati inglesi	93 13[16	94 7[16

(*) Al 15 luglio.

BORSA DI VIENNA — 2 *luglio*.

	1°	2
Mobiliare	216 —	214 50
Lombarde	94 80	95 75
Banca Anglo-Austriaca	114 —	113 70
Austriache	270 —	270 —
Banca Nazionale	926 —	927 —
Napoleoni d'oro	8 87	8 88
Argento	100 55	100 35
Cambio su Parigi	43 95	43 95
Cambio su Londra	111 45	111 50
Rendita austriaca	— —	73 50
Rendita austriaca in carta	70 20	70 25
Union-Bank	95 80	96 25

BORSA DI FIRENZE — 2 *luglio*.

	1°		2	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	75 80	nominale	75 80	nominale
Napoleoni d'oro	21 40	contanti	21 37	contanti
Londra 3 mesi	26 75	»	26 80	»
Francia, a vista	106 50	»	106 80	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	857 —	»	862 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1988 —	»	1984 —	contanti
Ferrovie Meridionali	342 1[2	fine mese	343 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	224	nominale	224 —	nominale
Banca Toscana	1227 1[2	contanti	1235 —	»
Credito Mobiliare	733 —	»	735 —	contanti

Ferma.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 1° luglio 1875 (ore 16 5).

Mare generalmente tranquillo e dominato da venti del quarto quadrante, freschi soltanto sull'Adriatico inferiore; greco forte e mare agitato a S. Teodoro. Leggiere oscillazioni barometriche in tutta l'Italia e cielo generalmente sereno. Da ieri a stamane leggiere piogge a Firenze, a Taranto e a Messina. Domina sempre calma e bel tempo in Austria ed in Turchia. Cielo coperto e tempo calmo in Inghilterra. Tempo sempre vario con prevalenza al buono.

Osservatorio del Collegio Romano — 2 luglio 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^{m}, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,8	760,6	760,5	760,0
Termomet. esterno (centigrado)	19,6	28,1	26,7	22,7
Umidità relativa...	89	52	53	77
Umidità assoluta...	15,02	14,66	13,79	15,73
Anemoscopio.........	N. 0	SO. 2	O. 16	Calma
Stato del cielo.......	1. nebbioni fitti	9. bello-cirri	9. cirro-cumuli	10. cielo biancastro

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 29,0 C. = 23,2 R. | Minimo = 17,5 C. = 14,0 R.
Magneti agitati.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 30 giugno 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 luglio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	73 82	73 80	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0,0	3° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 —
Prestito Romano, Bicunt	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 90
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	75 75	75 70	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° luglio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1450
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° luglio 1875	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	486 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	Id.	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'ill. a Gas	1° gennaio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	515 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	—	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	105 80	105 60	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 75	26 70	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 48	21 43	— —
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 76 35, 32 1[2 fine.

Prestito Rothschild 75 75, 75 70.

Il Deputato di Borsa: O. Sansoni | Il Sindaco: A. Pieri.

N. 45 d'ord.

GENIO MILITARE

DIREZIONE PROVVISORIA PER LE FORTIFICAZIONI DI SPEZIA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 21 luglio 1875, alle ore 3 pomeridiane, avanti il direttore del genio militare in Spezia e nel locale della Direzione suddetta in via Chiodo, n. 5, piano 2, si procederà a mezzo di pubblici incanti a partito segreto in base al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, all'appalto seguente:

Costruzione di una Batteria permanente sul poggio di S. Teresa nella costa orientale del golfo di Spezia, per ital. L. 765,000

Il lavoro dovrà essere eseguito nel termine di *mesi quarantadue consecutivi* a decorrere della data del verbale di consegna del medesimo.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto nel presentare i loro partiti dovranno esibire i seguenti documenti:

1. La ricevuta della Direzione suddetta constatante d'aver fatto presso la Direzione stessa, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un *deposito* di lire 40,000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

2. Il certificato di moralità e quello d'idoneità conformi alle prescrizioni del capitolato generale; si avverte che quest'ultimo deve essere stato confermato dal direttore di questa Direzione da non più di sei mesi.

I depositi dell'effettivo contante, della rendita o delle quitanze rilasciate dalle Tesorerie o dalla Cassa depositi e prestiti, dovranno essere fatti presso questa Direzione, dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane del suddetto giorno 21 luglio 1875.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati ed i documenti sopra citati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'asta, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il *deposito* o presentata la ricevuta del medesimo e giustificata la loro moralità ed idoneità come sopra.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito esteso su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, suggellato e firmato, avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un *tanto per cento* maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno alle ore 3 pomeridiane del giorno 6 agosto 1875.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare la *cauzione* definitiva la quale è fissata in lire 76,500; essa dovrà essere costituita nel modo istesso stabilito pel *deposito* d'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira (*carta bollata*) e quelli che contengano riserve o condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copia, ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Spezia, addì 29 giugno 1875.

Per la Direzione
Il Segretario: G. L. BRUZZONE.

3237

FABBRICA ITALIANA DI PORCELLANE E MAIOLICHE

TORINO

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno di domenica 18 luglio, alle ore tre pomeridiane, nel locale della fabbrica, alla Barriera di Nizza, col seguente ordine del giorno:

1° Reintegrazione del Consiglio d'amministrazione.
2° Relazione sullo stato della Società.
3° Provvedimenti finanziari.

Potranno intervenire alla detta assemblea tutti gli azionisti che avranno depositato cinque azioni liberate di tutti i decimi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza negli uffici della Società, alla Barriera di Nizza.

3298 *Il Presidente:* L. CESSENS.

(2a *pubblicazione*)

ISTITUTO TECNICO DI MELFI (BASILICATA)

Si fa noto che pel prossimo anno scolastico 1875-76 si ricerca un professore patentato di lingua italiana, storia e geografia per 1a e 2a tecnica coll'annuo stipendio di L. 1600.

Dirigere le domande al presidente della Giunta di vigilanza a tutto il 30 p. v. settembre.

3249 **Il Presidente della Giunta di Vigilanza.**

N. 12 d'ordine

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI VENEZIA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 19 luglio 1875, alle ore 2 pomeridiane si procederà in Venezia, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione stessa, sito in Campo S. Angelo, all'anagrafico n. 3549, all'appalto seguente:

Continuazione del braccio di fabbrica lungo la via Venturina della Caserma S. Giustina in Padova, della spesa di L. 60,000,

da eseguirsi nel termine di due distinti periodi, cioè; per L. 30,000 a carico del bilancio 1875, entro mesi sette e per L. 30,000 a carico del bilancio 1876, entro mesi cinque.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato e presso la Sezione dell'Arma in Padova.

Sono fissati a giorni quindici intieri ii fatali pel ribasso non minore del ventesimo decorribili dal giorno seguente a quello del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato e steso su carta filogranata col bollo ordinario da L. 1 avrà offerto sui prezzi portati nel capitolato d'appalto un ribasso di un tanto cento maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Fare presso la Direzione suddetta ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato un deposito di L. 4000 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 4 pomeridiane dei giorni 16 e 17 luglio 1875 e dalle 8 alle 12 antimeridiane del giorno dell'incanto.

2. Giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato di persone conosciute dell'arte, confermato dal Direttore del Genio militare locale, il quale sia di data non anteriore a sei mesi e certifichi che l'aspirante ha dato prova di abilità e di pratiche cognizioni nello eseguimento di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private della specie di quelli di cui è oggetto il presente appalto.

Tale certificato quando non sia già stato vidimato dal direttore locale del Genio dovrà essere presentato per la prescritta conferma almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'incanto.

3. Produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica e municipale del luogo in cui sono domiciliati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni Territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario da una lira e quelli che contengano riserve o condizioni.

La cauzione definitiva da prestarsi a garanzia del contratto viene fissata nella somma di L. 6000 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico valutate nel modo sopraindicato pel deposito d'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Venezia, addì 25 giugno 1875.

Per la Direzione
Il Segretario: S. BONELLI.

3227

CITTÀ DI BOSA

Avviso di seguito deliberamento.

In seguito all'incanto tenutosi il giorno 27 corrente mese di giugno da questa Amministrazione comunale in conformità dell'avviso d'asta in data 8 maggio scorso,

L'appalto per la costruzione e sistemazione generale delle chiaviche e pavimentazione delle vie interne della città venne deliberato per la presunta somma di lire 238,850 dietro l'ottenuto ribasso di lire 15 per cento sul prezzo di stima.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione del detto presunto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del giorno 12 luglio p. v. — Tali offerte saranno ricevute nell'ufficio comunale di Bosa, ed ove ne fosse presentata più d'una, sarà preferita la migliore, e, se uguali, quella presentata prima.

Bosa, lì 28 giugno 1875.

3286 *Il Sindaco:* PISCHEDDA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI VERONA

AVVISO D'ASTA (N. 41).

Si avverte che nel giorno 10 luglio corrente, all'una pomeridiana, avrà luogo presso questa Direzione, via Campo Fiore, nº 8, piano primo, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti per la provvista di grano nostrale per l'ordinario servizio dei panifici militari come infra:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di lotto	Somma per cauzione di cadaun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale Quintali		Quintali			
Verona. . .	Nostrale	4000	40	100	3	L. 200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna.
Mantova . .	Id.	2000	20	100	3	» 200	

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1874, del peso non minore di chil. 75 all'ettolitro e per la qualità ed essenza conforme al campione esistente in questa Direzione e presso i suddetti panifici militari.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, avvertendo però di specificare sulle stesse la località alla quale si riferisce la provvista.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base allo incanto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, sono fissati a cinque giorni decorribili dalle due pomeridiane del giorno del deliberamento (*tempo medio di Roma*).

I partiti dovranno essere presentati in carta filigranata col bollo da lire una ed in piègo suggellato. Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano per una località, non saranno ulteriormente accettate offerte sebbene si riferiscano ad altra località.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali delle somma di lire duecento per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni o Sezioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e consti dell'effettuato deposito. Le offerte per telegramma non sono ammesse.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

La tassa di registro nonchè le spese tutte ed i diritti relativi agli incanti ed alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario, secondo che prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Verona, 1º luglio 1875.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: CHERUBINI.

3285

ATTO DI CITAZIONE
a comparire avanti il Pretore del mandamento di Rocca d'Arazzo.

L'anno milleottocentosettantacinque ed alli ventuno del mese di giugno in Rocchetta Tanaro, io sottoscritto Ponzone Secondo usciere addetto alla pretura del mandamento di Rocca d'Arazzo.

Alla richiesta delli signori Forlano Pietro, Pettazzi Giuseppe, Pettazzi Alberto, Sardi Giovanni Battista, Porzio Giacomo, Arione Giuseppe, Baccalario Giovanni, Dell'Olmo Giovanni, Vignale Giuseppe, Strione Vincenzo, Biglia Nicolao, Gonella Fedele, Consa Francesco, Gaveglio Stefano, Cocco Giuseppe, Sardi Francesco, Forlano Carlo, Bo Giuseppe, Sola Nicolao, Gambino Angelo, Piacentino Pietro, Rossi Antonio, Quaglia Nicolao, Baglione Antonio, Dagna Bartolomeo, Ruffa Giuseppe, Piacentino Giovanni, Porzio Giacomo, Rovetti Francesco, Damiano Giovanni, Bono Giovanni Battista, Bono Benedetto, Sardi Angelo, Pettazzi Ubaldo, Baglione Secondo, Damiano Domenico, Ravetti Antonio, Baglione Giovanni, Baglione Giuseppe, Ponte Giuseppe, Schialera Francesco, Brondolo Giovanni, Rabellino Pietro e Sola Giuseppe, tutti residenti a Rocchetta Tanaro, i quali premettono avere essi fatto parte dell'associazione degli operai di Rocchetta Tanaro, ed essere quindi comunisti del fondo di tale associazione che ascende alla capitale somma di lire millecinquecento fra denaro, titoli di credito e mobilio, avere essi volontà di uscire da una tale comunione e quindi essere in diritto di domandare lo scioglimento in un alla quota dell'attivo risultante loro dovuto,

Ho citato li signori: Cassinelli Giacomo fu Giovanni Battista - Pettazzi Giovanni fu Giuseppe - Cavallotto Domenico fu Giuseppe - Piacentino Simone fu Pietro - Sardi Giovanni Battista fu Francesco, tutti residenti a Rocchetta Tanaro, nonchè li Quaglia Giovanni - Zacone Pasquale - Delaude Giuseppe - Quaglia Lorenzo - Ruffa Giacomo - Fungo Dionigi di Domenico - Fungo Antonio - Sardi Giuseppe fu Vincenzo - Moglietti Francesco - Sardi Vittorio - Pettazzi Giovanni - Pettazzi Vincenzo - Quaglia Giovanni fu Francesco - Piacentino Carlo fu Pietro - Mogliotti Pietro fu Giuseppe - Dogliotti Giovanni - Bologna Matteo di Domenico - Sardi Nicolao di Giuseppe - Bologna Nicolao - Ferrero Francesco - Pettazzi Francesco - Negro Giuseppe fu Giovanni Battista - Quaglia Francesco fu Giacomo - Scarzella Giovanni Battista - Sardi Bartolomeo - Sardi Giovanni Battista di Antonio - Delulino Giuseppe - Ponte Luigi - Ponte Alberto - Ponte Francesco - Ponte Giovanni fu Nicolao - Damiano Domenico fu Crispino - Damiano Andrea fu Secondo - Porzio Simone di Giulio - Negro Basilio di Francesco - Cresta Anselmo - Cassinelli Giacomo - Forlano Antonio Maria - Visconti Giuseppe fu Pietro - Magno Giovanni fu Cipriano - Forlano Maurizio - Sardi Giovanni Battista - Nelardi Petronio - Piacentino Simone - Quallarto Giuseppe - Magliotti Pietro fu Giovanni - Monte Giuseppe fu Pietro - Triberti Antonio - Triberti Giovanni Battista di Antonio - Bo Giuseppe - Delaude Stefano - Ferrero Domenico - Nebbia Giovanni - Dogliotti Secondo di Michele - Vignale Giovanni Battista - Norano Pietro - Baffetti Nicolao - Bologna Giuseppe fu Lorenzo - Cavallotti Domenico - Bologna Giuseppe, conciliatore - Romagnoli Edoardo - Mogliotti Vittorio - Sola Giuseppe fu Barlolomeo - Poladino Carlo - Simone Giovanni - Scarzella Giovanni - Valenti Isidoro di Pietro - Leone Giovanni - Brignolo Giovanni - Zoppi Angelo - Vercelli Bartolomeo - Curtelli Giovanni - Bonomo Lorenzo - Bonomo Francesco - Damiano Vincenzo - Morano Matteo - Bongiovanni Giovanni Battista - Cardara Francesco - Mogliotti Giuseppe - Bo Antonio di Francesco - Bo Francesco fu Antonio - Bosso Carlo - Pero Nicolao - Gatti Pietro - Cavallotti Giuseppe - Magno Cipriano - Magno Luigi di Giovanni Battista - Vignale Antonio fu Anselmo - Vignale Giuseppe di Stefano - Vignale Francesco fu Anselmo - Vignale Francesco di Antonio - Vignale Giacomo fu Innocenzo - Morando Sebastiano - Morando Carlo - Morando Giovanni Battista - Sardi Francesco di Domenico - Palazzolo Antonio - Palazzolo Francesco - Gatti Giovanni - Cassinelli Giuseppe - Pia Luigi - Trombetta Giovanni - Martinengo Bartolomeo - Dell'Olmo Martino - Fongo Secondo - Fongo Giuseppe - Piacentino Matteo - Pettazzi don Giuseppe - Sardi Antonio - Bo Giacomo - Sardi Francesco - Ponte Giuseppe fu Ubaldo - Rossi Antonio - Ollea Giuseppe - Bo Giuseppe - Ruffa Carlo - Bo Lorenzo di Simone - Vignale Secondo fu Antonio - Vignale Michele fu Secondo - Vignale Bartolomeo fu Anselmo - Damiano Giovanni - Bertolino Battista fu Battista - Scarzella Giovanni fu Giuseppe - Quaglia Bartolomeo, a comparire nanti il signor pretore del mandamento di Rocca d'Arazzo ed alla udienza che dal medesimo sarà tenuta alle ore otto antimeridiane del diciassette luglio prossimo venturo per ivi vedersi in contraddittorio o legittima contumacia accogliere la seguente conclusione:

Accertarsi l'asse comune della associazione predetta in lire mille e cinquecento con assegnarsi a ciascuno delli istanti la quota che risulterà spettargli in base al numero degli evocati in causa, soli componenti la associazione predetta, col favore delle spese.

Ed ho copia di questo mio atto rimessa alli Cassinelli Giacomo, Pettazzi Giovanni, Cavallotto Domenico, Piacentino Simone e Sardi Giovanni Battista nei modi ordinarii, e per quanto riguarda gli altri comunisti, per pubblici proclami mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel Giornale Ufficiale del Regno previa autorizzazione del tribunale civile di Asti tre gennaio 1875.

3291 PONZONE SECONDO usciere.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Con atto di mandato del dì 29 giugno 1875, recognito dal notaio Guidi di Pisa, ivi registrato li 30 giugno detto, vol. 45, n. 2122, con lire 3 60, depositato nella cancelleria del tribunale civile di Pisa ff. come tribunale di commercio, e pubblicato, ecc., i signori dottor Giacomo e Massimo fratelli e figli del fu Saul Baruch Carvaglio, possidenti e commercianti, domiciliati in Pisa, hanno conferito mandato al signor Isacco del fu Giacomo Raffaello Sierra, loro ministro di negozio, domiciliato esso pure in Pisa, all'oggetto esclusivo che il medesimo possa quietanzare in nome di detti mandanti le fatture commerciali per lo smercio dei prodotti dalla loro Concia di Cuojami e Pellami in Pisa, e possa pure quietanzare i mandati di pagamento che venissero fatti o girati a favore dei detti signori Carvaglio sulla Banca Nazionale Toscana, succursale di Pisa, o sulla Banca Pisana di anticipazione e di sconto.

Fatto a Pisa, li 30 giugno 1875.

3288 GIUSEPPE PAOLI incaricato.

ESTRATTO
della Società stipulata fra i signori Adriano Bellotti, Giuseppe Lubatti ed Enrico Melloni con contratto registrato a Roma li 14 giugno 1875, al numero 46, n. 8466.

Premesso lo scioglimento di precedente Società,

Art. 1. La Società nuova costituita in nome collettivo si occuperà della fabbricazione ed escavazione degli asfalti ed applicazione dei medesimi.

Art. 2. Riassumerà la Ditta già appartenente al socio signor Adriano Bellotti: *Impresa sociale dei lavori in asfalto — Successori B. Erba.*

Art. 3. La durata della Società è convenuta fino al 31 marzo 1887.

Art. 4. Il capitale sociale resta fissato in lire cinquantamila.

Art. 5. La firma sociale è ritenuta dal socio Adriano Bellotti, il quale firmerà: *Per successori Bernardo Erba — A. Bellotti.*

Art. 6. La sede della Società rimane provvisoriamente stabilita in piazza dei Caprettari, n. 75.

L'atto costitutivo la presente Società alle condizioni di cui sopra venne il giorno 20 corrente giugno trascritto ed affisso nei modi di legge. 3287

R. PREFETTURA DI GIRGENTI

Esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868, n. 4613

2° AVVISO D'ASTA

per lo appalto dei lavori di costruzione della strada obbligatoria da S. Biagio Platani al fiume di S. Biagio.

Non avendo potuto aver luogo nel giorno 15 del volgente mese per mancanza di oblatori l'appalto bandito coll'avviso d'asta del 25 p. p. mese di maggio per la costruzione della strada comunale obbligatoria da S. Biagio Platani al fiume di S. Biagio,

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 m. del giorno 20 entrante mese di luglio, in questo palazzo di prefettura, alla presenza del signor prefetto della provincia, o di chi lo rappresenta, e coll'intervento dell'ingegnere capo del Genio civile governativo di questa provincia, si procederà all'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria sovra indicata, della lunghezza di metri 5658, giusta il progetto approvato con decreto prefettizio dell'11 novembre 1874.

Si invita perciò chiunque aspiri al detto appalto di presentarsi nel luogo, giorno ed ora avanti indicati per fare le offerte vocali di ribasso nella ragione non minore del mezzo per cento.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Sarà base dell'asta la somma di L. 65,000, ch'è l'importo dei lavori secondo la perizia allegata al progetto, escluse le indennità per occupazioni di suolo.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di idoneità di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Cadauno degli attendenti deve eseguire presso questo ufficio di prefettura il deposito di lire 600 in valuta legale, da servire come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Tali somme saranno restituite a chi non riuscirà aggiudicatario. Chi rimarrà aggiudicatario delle dette opere dovrà immediatamente versare nel predetto ufficio la somma di lire 300 in valuta legale per anticipo delle spese presunte del contratto.

Il deliberamento sarà in favore dell'ultimo e migliore offerente, salvo le offerte in diminuzione del ventesimo che potranno essere presentate entro il termine di giorni 15, il quale andrà a scadere col mezzogiorno del dì cinque del p. v. mese di agosto.

L'aggiudicatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto di appalto prestare una cauzione definitiva di lire 1000 in numerario da depositarsi nella Cassa de' depositi e prestiti, od in certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia valutati a corso di Borsa sul listino del giorno in cui verrà stipulato il contratto.

Si accetterà anche una valida ipoteca sui fondi di valore doppio della detta cauzione.

La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla data del definitivo deliberamento.

Non stipulando il contratto nel termine prestabilito, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario inadempiente, il quale perderà inoltre la somma depositata per garanzia dell'asta.

I lavori relativi dovranno essere cominciati non sì tosto avrà avuto luogo la consegna dei medesimi a termini dell'articolo 338 della legge sui LL. PP. 20 marzo 1865, allegato *F*, e dovranno essere compiutamente ultimati nel termine di sette anni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'aggiudicatario dovrà inoltre sottoporsi all'adempimento di tutti gli altri patti, obblighi e condizioni meglio espressate nel capitolato di onere del 20 ottobre 1874.

L'aggiudicatario dovrà eleggere il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea, alla quale si possano impartire gli ordini occorrenti.

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, quelle di bollo, registro e tutte le altre inerenti al detto contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli atti tutti relativi all'appalto in parola si trovano depositati in questo ufficio di prefettura ed ostensibili a chiunque voglia prenderne visione.

Girgenti, li 25 giugno 1875.

3263 *Il Segretario:* LINO D'AYALA.

P. N. 30648.

S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima.

Ottenutosi il ribasso di lire 3 per cento sull'annua somma di lire 3666 26 prevista per ciascuno dei 5 anni dell'appalto della manutenzione della strada Aurelia e bracci annessi delle vie di S. Pancrazio e delle Fornaci; si avverte il pubblico che il tempo utile a presentare mediante schede le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scade al mezzodì del giorno 17 del corrente mese; ferme restando tutte le condizioni contenute nella notificazione d'asta dei 13 giugno p. p., n. 27601.

Dal Campidoglio, il 1° luglio 1875.

3281 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
NELLA PIAZZA DI CAPUA

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 19 di luglio 1875, alle ore 11 a. m. precise, si procederà in Capua avanti il direttore del Genio militare e nel locale della Direzione suddetta, al 2° piano del padiglione Gesù Grande, in piazza Landolfo, all'appalto seguente:

Costruzione di una caserma per uso del Distretto militare in Avellino per L. 279,000, da ultimarsi in mesi 18 a contare dalla data del processo verbale che si redigerà per la consegna dei lavori da eseguirsi.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato, firmato, e steso su carta bollata di lira una, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o eguale del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

a) Produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Presentare un attestato di persona dell'arte confermato dal direttore del Genio militare di Capua, il quale sia di data non anteriore di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di opere pubbliche o private;

c) Fare presso la Direzione suddetta, o nelle Casse delle Tesorerie dello Stato un deposito di lire 30,000 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito, pari all'importo del 10° dell'appalto.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 9 alle ore 10 del giorno 19 luglio 1875.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Capua, addì 29 giugno 1875.

Per la Direzione
3242 *Il Segretario:* G. VIZIO.

AVVISO.

La Società di esecutori di pie disposizioni in Siena ha stabilito di conferire ad un giovane che voglia perfezionarsi nello studio dell'architettura, un alunnato istituito dalla nobile fu signora marchesa Caterina De Gori-Pannilini vedova Feroni, per concorso mediante esami sulle materie e colle norme indicate nel regolamento depositato in tutte le Università, negli Istituti di perfezionamento e nelle Accademie di belle arti del Regno.

Il termine per svolgere i temi è assegnato dagli esaminatori; non può protrarsi però oltre i venti giorni.

I concorrenti debbono avere l'età non maggiore di anni trenta; debbono essere nati in Italia da padre e madre italiani, ed essere stati educati in Italia. La giustificazione di questi requisiti deve essere fatta con attestazioni del sindaco.

All'alunnato è unito un sussidio mensile di lire trecento, e continua pel corso di sei anni, se l'alunno adempie alle ingiunzioni della fondatrice, resultanti dal regolamento indicato.

Le istanze coi documenti di corredo debbono essere presentate alla cancelleria del Luogo pio suddetto dal concorrente o da un suo speciale incaricato a tutto il dì 31 agosto prossimo futuro; dopo quel giorno non sono ricevute altre istanze o documenti.

Non sono accolte le istanze o le giustificazioni in altro modo inviate; non è data replica ad alcuna lettera che sia diretta alla cancelleria pelle dependenze del concorso; qualunque notizia possa occorrere, quella compresa del giorno dell'esame, deve domandarsi dal concorrente personalmente o col mezzo di speciale incaricato.

Nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* sarà pubblicato il giorno stabilito per incominciare gli esami, da tenersi in Siena nel locale che sarà destinato.

Siena, dalle stanze del pio Istituto predetto.

Lì 15 giugno 1875.

3278 *Il Cancelliere Segretario:* A. FICALBI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 20 del mese di giugno 1875

3266

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 159,836,813 72
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 174,612,216 85	204,292,311 98	„ 207,602,427 71
	id. maggiore di 3 mesi	„ „		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 142,525 93		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 29,537,569 20		
	Cambiali in moneta metallica	„ 3,242,048 09	3,310,115 73	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ 68,067 64		
Anticipazioni				„ 41,600,483 11
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 54,140,357 42	„ 73,841,918 15
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ 17,779,431 „	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ „	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 1,922,129 73	
Crediti				„ 205,447,631 91*
Sofferenze				„ 3,366,091 39
Depositi				„ 768,791,760 36
Partite varie				„ 13,913,497 23
			TOTALE	L. 1,474,400,623 58
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 2,802,789 90
			TOTALE GENERALE	L. 1,477,203,413 48

* Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria . . L. 30,000,000 „
Tesoro dello Stato c/ quota sul mutuo di 50 milioni in oro „ 29,791,460 „
Conversione del Prestito Nazionale . . . . „ 95,656,171 91
Azionisti per saldo azioni . . . . „ 50,000,000 „
— 205,447,631 91

PASSIVO.

Capitale	L. 200,000,000 „
Massa di rispetto	„ 20,000,000 „
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	„ 366,510,239 40
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 25,244,010 74
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 39,647,912 05
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 768,791,760 36
Partite varie	„ 51,362,443 43
TOTALE	L. 1,471,556,365 98
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 5,647,047 50
TOTALE GENERALE	L. 1,477,203,413 48

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro	L. 51,395,173 „
Argento	„ 70,211,264 42
Bronzo	„ 485,537 17
Biglietti consorziali	„ 34,788,105 „
RISERVA	L. 156,880,079 59
Biglietti di altri Istituti d'emissione	„ 2,956,734 13
TOTALE	L. 159,836,813 72

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	
da L. 50	647,640	L. 32,382,000 „
da L. 100	1,727,840	„ 172,784,000 „
da L. 500	273,726	„ 136,863,000 „
	SOMMA	L. 342,029,000 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 7 da 20 e 28 da 10 a L. 5 32		L. 2,234 40
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	N. 23	„ 23,000 „
da L. 25	„ 946,991	„ 23,674,775 „
da L. 40	„ 19,162	„ 766,480 „
da L. 250 della cessata Banca di Genova	„ 59	„ 14,750 „
	TOTALE	L. 366,510,239 40

Il rapporto fra il capitale utile alla tripla circolaz. di L. 122,222,222 e la circolaz. L. 366,510,239 40 è di uno a 2 99 8

Il rapporto fra la riserva L. 156,550,937 „ { la circolazione „ 366,510,239 40 e gli altri debiti a vista . „ 25,244,010 74 } L. 391,754,250 14 è di uno a 2 50 2

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	„	5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori	„	6 0/0
Per le anticipazioni su sete	„	5 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„	„
Sui conti correnti passivi	„	2 1/2 0/0

Prezzo corrente delle azioni	L.	1,983 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„	13 73

BANDO

per vendita giudiziaria forzata.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza del sig. Giuseppe Guerrieri, domiciliato elettivamente presso lo studio legale del procuratore signor Giuseppe Mancini-Lombardi, dal quale è rappresentato,

Innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma nella udienza del cinque agosto prossimo si procederà all'incanto dell'infrascritto fondo da subastarsi in danno dei falliti Costantino ed Alessandro fratelli Orasi, rappresentati dai sindaci definitivi signori Giuseppe Saraceni, domiciliato via Filippini, n. 4, e Valentino Geraldini, domiciliato in piazza di Grotta Pinta, convenuti contumaci.

Descrizione del fondo.

Utile dominio della casa in via Margutta, nn. 40 a 45, composta di tre piani, della rendita imponibile di lire 1615.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 5712 50 offerto dal creditore istante, e con le condizioni espresse nel capitolato del bando stesso depositato nella cancelleria del tribunale stesso.

Roma, 2 luglio 1875.

PIETRO REGGIANI usciere del trib. civile di Roma.

3289

AVVISO DI VENDITA.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 3 agosto prossimo, alle ore 11 ant., nell'ufficio del sottoscritto notaro posto in Palestrina si procederà alla vendita di un corpo di terreno, posto nel territorio di Palestrina, in contrada il Loro, di proprietà della signora Marianna Arena, e dei minorenni Cesira e Romeo, confinante con li beni Carletti, Cicerchia, Fornari, via, salvi, ecc., della capacità di 14 ettari, 67 are e 68 centiare.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 13,556 40, valore risultante dalla perizia Cialdea.

Palestrina, 1° luglio 1875.

3295 CAMILLO BONANNI notaro.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione resa nel 2 giugno 1875 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico italiano intesti ai signori Vincenzo, Francesco e Serafina Averaimo i due certificati di rendita iscritta, il primo di annue lire millecentonovanta, portante il numero 140253, e di posizione 70445, e l'altro di lire millecentocinque, col numero 40692, e di posizione 9509, intestati al defunto Francesco Averaimo fu Nicola.

Napoli, 2 giugno 1875.

2890 EDUARDO DE PASCHINIS proc.

DIFFIDA. 3273

(1ª *pubblicazione*)

In dipendenza della sentenza del signor pretore del 1° mandamento di Firenze, in data 13 febbraio 1873, conforme al disposto, ed in esecuzione alla medesima, gli eredi del fu cav. Lorenzo Bonetta di Torino diffidano il pubblico di non acquistare un certificato provvisorio di due azioni della Società anonima italiana per la Regìa Cointeressata dei tabacchi nel Regno d'Italia, portante il n. 20 d'ordine, staccato dal libro n. 93 della Società generale del Credito mobiliare italiano, sede di Torino, in data 15 febbraio 1869.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 190,452, per la somma di lire 49, sotto il nome di Benucci Maria.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 26 giugno 1875. 3268

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.